



Bruxelles, 8 maggio 2018
(OR. en)

8622/18

WTO 110
SERVICES 36
FDI 24
COMER 43

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sui negoziati e la conclusione degli accordi commerciali dell'UE - Adozione

1. Il 12 febbraio 2018 la presidenza ha proposto il progetto di conclusioni del Consiglio sui negoziati e la conclusione degli accordi commerciali dell'UE. Il Comitato della politica commerciale ha discusso in varie occasioni il progetto di conclusioni.
2. Nella riunione dell'8 maggio 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo sul progetto di conclusioni del Consiglio allegato.
3. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Affari esteri" (Commercio) ad adottare tali conclusioni nella sessione del 22 maggio 2018.

**PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
SUI NEGOZIATI E LA CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI DELL'UE**

1. L'UE è impegnata a favore di una politica commerciale incisiva, efficace e credibile, che difenda un sistema commerciale multilaterale aperto e disciplinato da regole. L'UE perseguirà un programma ambizioso in materia di libero scambio che sostiene milioni di posti di lavoro e contribuisce alla prosperità, pur tenendo conto delle aspettative dei cittadini per quanto riguarda la liberalizzazione del commercio in un mondo globalizzato e in rapida evoluzione. Ciò include la necessità di promuovere i valori e le norme dell'UE, incluso l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e preservare il diritto dei governi di legiferare in difesa dell'interesse pubblico. In tale contesto il Consiglio sostiene fermamente la negoziazione di accordi di libero scambio ambiziosi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi (ALS) che garantiscano condizioni di parità. Il Consiglio ricorda inoltre che, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo 2018, la Commissione esaminerà come rafforzare il rispetto degli impegni assunti dai paesi terzi. Tutti gli accordi commerciali dovrebbero essere applicati in forma piena, efficace e non discriminatoria rispetto a tutti gli Stati membri dell'UE, cosa che costituisce, una componente necessaria dei processi di aggiornamento di tali accordi.
2. Il Consiglio prende atto del parere 2/15 della Corte di giustizia europea sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri per la conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Singapore. Ricorda anche il pacchetto di proposte in materia di commercio e investimenti 2017 della Commissione, tra cui la comunicazione della Commissione: "*Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione*".

3. Il Consiglio rileva che in futuro la Commissione intende raccomandare progetti di direttive di negoziato per gli ALS che includano la competenza esclusiva dell'UE da una parte e gli accordi separati misti in materia di investimenti dall'altra, allo scopo di rafforzare la posizione dell'UE come partner nei negoziati. Spetta al Consiglio decidere se su tale base si debbano avviare negoziati. Spetta ugualmente al Consiglio decidere, caso per caso, la scissione degli accordi commerciali. Gli accordi commerciali dovrebbero, a seconda del loro contenuto, essere misti. Quelli attualmente in corso di negoziazione, ad esempio con Messico, Mercosur e Cile, resteranno accordi misti.
4. Il fatto di negoziare accordi commerciali esclusivamente dell'UE non dovrebbe comportare una perdita di potere negoziale dell'Unione per ottenere ambiziosi accordi di investimento autonomi. Una prima riflessione in sede di Consiglio sulla necessità di mettere a punto norme sulla protezione degli investimenti con la parte negoziale interessata dovrebbe svolgersi quanto prima possibile nel corso dell'esercizio esplorativo. Gli accordi di investimento dell'UE dovrebbero in linea di principio essere negoziati, se necessario, parallelamente agli ALS.
5. Riguardo ai futuri negoziati commerciali con Australia e Nuova Zelanda, il Consiglio prende atto che la Commissione non ha presentato in questi due casi specifici raccomandazioni per direttive di negoziato relative agli accordi di investimento, insieme alle raccomandazioni proposte per la negoziazione degli ALS. Il Consiglio ritiene che questo non dovrebbe costituire un precedente per il futuro.
6. Il Consiglio attende con interesse la firma dell'accordo di partenariato economico con il Giappone, dopo l'adozione delle pertinenti decisioni del Consiglio. Nel frattempo, invita la Commissione a proseguire i negoziati con tale paese per un accordo separato in materia di investimenti. Il Consiglio esamina attualmente gli accordi separati in materia di commercio e investimenti con Singapore, come proposto dalla Commissione, in vista dell'adozione quanto più tempestiva possibile delle decisioni relative alla firma.

7. Il Consiglio dovrebbe ricevere dalla Commissione informazioni complete ed essere debitamente consultato nel corso di tutte le fasi del processo negoziale per gli ALS, in particolare a partire dall'esercizio esplorativo fino al raggiungimento di un accordo di massima, anche quando l'accordo rientra completamente nell'ambito di competenza dell'UE. Le decisioni relative alla firma e alla conclusione sono prese dal Consiglio; tale processo consente ai governi degli Stati membri di consultare i propri parlamenti nazionali e altri soggetti interessati. Pertanto, per gli ALS che rientrano completamente nell'ambito di competenza dell'UE sono approvati a livello dell'UE e non richiedono la ratifica da parte degli Stati membri, il ruolo del Consiglio e del Parlamento europeo consiste nel garantire la legittimità e l'inclusività del processo di adozione. Gli accordi di investimento che includono settori di competenza concorrente continueranno a richiedere un'approvazione a livello dell'UE e una ratifica a livello nazionale. Nel caso di negoziati per accordi commerciali in corso, il Consiglio discuterà e farà il punto periodicamente sui progressi compiuti e potrà esaminare la possibilità di rivedere, se necessario, le direttive di negoziato.
8. Il Consiglio ritiene che i parlamenti degli Stati membri, nonché la società civile e altri soggetti interessati, dovrebbero essere debitamente informati sin dall'avvio del processo di preparazione dei negoziati per gli accordi commerciali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto continuare a coinvolgere adeguatamente i propri parlamenti e i soggetti interessati, conformemente alle rispettive procedure nazionali. Più in generale, il Consiglio ribadisce l'importanza che attribuisce al fatto di rispondere alle preoccupazioni e alle aspettative dei cittadini e riconosce la necessità di mantenere questi ultimi costantemente informati dei progressi e dei contenuti degli accordi commerciali in corso di negoziazione, rafforzando così la legittimità e l'inclusività della politica commerciale dell'UE. Prende atto delle misure della Commissione in materia di informazione e trasparenza ed esorta quest'ultima e gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi per garantire un'informazione continua e adeguata dei soggetti interessati. In tale contesto, rammenta di aver inoltre reso pubblica una serie di direttive di negoziato. Tale decisione, da prendere caso per caso, spetta esclusivamente al Consiglio.

9. Infine, pur rispettando le modalità di voto applicabili in base ai trattati, il Consiglio continuerà a cercare di ottenere, per quanto possibile, un consenso al fine di garantire che gli interessi e le preoccupazioni di tutti gli Stati membri siano adeguatamente rispettati negli accordi commerciali.
-